



COMUNE DI VOLTERRA



Piazza dei Priori - 56048 - Volterra – Pisa tel. - 058886050 - Fax - 058885644

DETERMINAZIONE n° 614 del 27 agosto 2013

OGGETTO: provvedimento in via di autotutela per violazione accesso in Zona a Traffico Limitato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7

Premesso:

- che L'Amministrazione Comunale si è dotata di tre impianti di rilevazione elettronica degli accessi nella Ztl ai sensi dell'art. 17 comma 133 bis della legge 15 maggio 1997 n. 127, omologato con Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24/06/2011 prot. 3003 e 21/10/2011 prot. 5186;
- che ai fini dell'installazione ed esercizio gli impianti di rilevazione, di cui sopra, sono stati autorizzati con Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 03/01/2013 prot. N. 24 ai sensi del D.P.R. 22/06/1999 n. 250;
- che detti impianti sono stati installati alle porte di ingresso e di uscita della Ztl: San Francesco, Porta a Selci e Porta Fiorentina e che la loro attivazione è avvenuta in data 15 luglio 2013;
- Rilevato che ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, in deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione;
- Preso atto che gli impianti di rilevamento in uscita, sono stati collocati al fine di sanzionare coloro che, se pur entrando prima della fascia oraria della ztl e di conseguenza di attivazione delle telecamere, escano dalla ztl dopo tale orario; nonché per sanzionare coloro che trasportando merci egualmente escono dopo l'orario loro consentito;
- Rilevato come gli impianti in uscita, così come collocati, sanzionano anche coloro che, sebbene non autorizzati, siano oggetto di accertamento in ingresso ed in uscita come conseguenza necessaria della prima violazione;



COMUNE DI VOLTERRA



Piazza dei Priori - 56048 - Volterra – Pisa tel. - 058886050 - Fax - 058885644

- Rilevato come, nel caso sopra citato, di ingresso sanzionato e di susseguente uscita, si possa configurare come un'unica sanzione, avendo riguardo alla violazione principale: l'accesso, inteso come circolazione in senso generale;
- Preso atto che il D.P.R. 22/06/1999 n. 250 *“Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della L. 15 maggio 1997, n. 127”* disciplina nel corpo normativo la rilevazione elettronica degli accessi alle Zone a Traffico Limitato, facendo intendere che l'uscita è ricondotta alla violazione principale dell'ingresso quando trattasi di unica violazione quale comportamento che costituisce antecedente necessario di altra condotta quale è l'uscita;
- Preso atto che durante la fase iniziale sono stati notificati, previo accertamento dai varchi di uscita, verbali sia ai trasgressori che violavano l'uscita come prima infrazione, sia a coloro che venivano già sanzionati in ingresso sul principio di cui all'art. 198 comma 2 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285;
- Rilevato che sul punto la Corte Costituzionale con le ordinanze n. 14 del 26/01/2007 e n. 39 del 13/02/2009 nel giudizio di costituzionalità sollevato da due giudici di Pace relativamente all'art. 198 comma 2 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 pur dichiarando la manifesta infondatezza della legittimità costituzionale della norma in riferimento all'art. 3 della Cost. non riconoscendo al giudice la possibilità di applicare per più violazioni di una stessa disposizione, la sanzione prevista dalla legge sia pure aumentata fino al triplo, nel corpo dell'ordinanza testualmente recita: *“che proprio la contiguità temporale tra i due accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via, evidenziano che il giudice a quo è partito da un erroneo presupposto interpretativo, affermando la necessità dell'applicazione, nella fattispecie in esame, di due distinte sanzioni, senza esporre le ragioni per le quali non si ritiene potersi configurare non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata”*;
- Rilevato altresì che la stessa Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 39 del 13/02/2009 rileva che: *“dall'esame dell'ordinanza di rimessione non emergono gli esatti termini degli illeciti amministrativi di cui si tratta, con particolare riguardo al numero e ai tempi, malgrado la rilevanza di tali circostanze, ove si tenga conto, anche alla luce dell'ordinanza di questa Corte n. 14 del 2007, della necessità di accertare se nella specie siano effettivamente configurabili più violazioni, o, viceversa, una sola violazione pur se oggetto di più di un accertamento”*;



COMUNE DI VOLTERRA



Piazza dei Priori - 56048 - Volterra – Pisa tel. - 058886050 - Fax - 058885644

- Considerato che sul punto non vi è giurisprudenza uniforme e costante che possa avvalorare con esatta certezza il sussistere di due violazioni nel caso di unicità di condotta, relativamente all'entrata in ztl e successiva uscita;
- Che, proprio per l'incertezza della questione, nel caso in cui fossero proposti ricorsi l'Amministrazione sarebbe costretta a resistere in giudizio senza per altro certezza di vittoria, con aggravio di ulteriori spese;
- Ritenuto opportuno e necessario per quanto sopra espresso procedere con il presente provvedimento, formulato in termini di autotutela amministrativa, all'annullamento dei verbali in uscita, laddove sia stata già comminata una sanzione in entrata per il medesimo transito,

DETERMINA

- 1) di annullare, per le motivazioni espresse in narrativa, i verbali già notificati e relativi alla sanzione in uscita, laddove sia stata già stata accertata e comminata la sanzione da uno dei varchi in entrata, per il medesimo transito e nella medesima giornata;
- 2) di confermare la sanzione relativa all'accertamento in uscita, qualora non sussista, o non sia stato rilevato altro accertamento in entrata quale presupposto necessario;
- 3) di stabilire che la presente disposizione valga sia per gli accertamenti già notificati sia per gli accertamenti futuri.

Il Responsabile del Settore 7

Dott. Nicola Sabatini